



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

1

c.a.p. 42013 piazza Martiri della Liberta',1 tel:0522 998511 fax.:0522 841039

Prot. Gen. N° 17662

Del 23/12/2010

Ordinanza N° 54

IL SINDACO

- Visto il DLgs.11.2.1998 n.32, “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti”;
- Visto il DLgs. 18.8.2000 n.267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 8 maggio 2002, n.355, “Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti” *così come modificata dalla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 208 del 5.2.2009*;
- Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1421 del 27/09/2010 avente ad oggetto “ Criteri regionali per la determinazione degli orari di apertura degli impianti stradali di distribuzione carburanti, ai sensi del punto 9.1 della DCR 355/2002”;
- Considerato che la normativa suindicata dispone che nelle domeniche e nei giorni festivi debba essere garantita l’attività degli impianti almeno nella misura del 20% di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale e che nel Comune di Casalgrande oltre il 80% degli impianti attivi e funzionanti sono dotati del dispositivo self service pre-pagamento per cui l’attività degli stessi, nelle giornate domenicali e festive, è sempre garantita anche qualora non vi sia la presenza dei gestori;
- Ritenuto comunque di prevedere una turnazione delle aperture festive, degli impianti ubicati nel territorio del Comune, in modo razionale e tale da consentire una buona usufruibilità da parte degli utenti nonché una maggior redditività del lavoro dei gestori;
- Richiamata la precedente ordinanza n. 57 del 30/12/2008, relativa agli orari ed i turni di apertura festiva degli impianti di distribuzione stradale di carburanti, adottata per l’anno 2009;
- Ritenuto pertanto, per le motivazione sopra esposte, di prevedere le seguenti disposizioni;
- Visto l’art. 50 del DLgs. n.267 del 18.8.2000;

ORDINA

che tutti gli impianti di distribuzione carburanti del Comune di Casalgrande, per l’anno 2011, osservino i seguenti orari e modalità di apertura:

1) ORARI GIORNALIERI DI APERTURA

L’orario di apertura, con presenza del gestore, degli impianti stradali di distribuzione carburanti è di n. 52 ore, dal lunedì alla domenica.

Nel rispetto del monte ore massimo di cui sopra, i gestori determinano il proprio orario di apertura ottemperando ai seguenti criteri:

- a) apertura non prima delle ore 5,00;
- b) chiusura non dopo le ore 22,00, fatta salva la possibilità di richiedere il servizio notturno;
- c) possibilità di chiusura antimeridiana o pomeridiana in un giorno dal lunedì al sabato;
- d) possibilità di chiusura domenicale e festiva, per tutto o per parte dell'orario giornaliero;

Per apertura dell'impianto si intende l'erogazione dei servizi e carburanti autorizzati con la presenza e l'assistenza costante del gestore o comunque del personale addetto all'impianto.

I gestori devono garantire l'apertura assistita (quindi con gestore) degli impianti su tutto il territorio comunale nelle fasce orarie che vanno **dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00** nei giorni dal lunedì al sabato non festivi, con un orario minimo giornaliero di 6 ore, pari ad un minimo di 36 ore settimanali fatta salva l'eventuale mezza giornata di chiusura .

I dispositivi self service pre-pagamento devono essere in funzione esclusivamente nell'orario di chiusura degli impianti.

Durante l'orario di chiusura degli impianti il servizio deve essere svolto senza la presenza del gestore.

La presenza del gestore deve invece essere garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.

I gestori comunicano gli orari e le giornate di apertura al Comune dove ha sede l'impianto gestito.

Fatte salve comprovate esigenze riconosciute dal Comune, gli orari e le giornate di apertura non possono essere modificati entro tre mesi dall'ultima comunicazione.

Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dalla presente ordinanza sindacale.

2) GIORNATE DI APERTURA NEI GIORNI FESTIVI

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali **l'attività degli impianti** avviene secondo i turni sotto riportati:

TURNO "A":	Impianto IES	Via Reverberi, 22/a	SALVATERRA
	Impianto AGIP	Via Turati, 72	VEGGIA
TURNO "B":	Impianto IP	Via Statale, 133	S.ANTONINO
TURNO "C":	Impianto AGIP	Via Statale, 74	DINAZZANO
TURNO "D":	Impianto AGIP	Via S.Lorenzo, 50/a	SALVATERRA
	Impianto TAMOIL	Via Statale, 42	CASALGRANDE
TURNO "E":	Impianto TOTAL	Via Circonv.ne, 10/12	SALVATERRA

Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale in ottemperanza alla turnazione stabilita dal Comune, possono sospendere l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Qualora il gestore decida di non sospendere l'attività dopo l'apertura domenicale per turnazione stabilita dal Comune, le ore domenicali di apertura non si computano nell'orario settimanale.

Nelle giornate festive suindicate potrà essere garantita l'attività degli impianti previsti anche mediante il funzionamento dei dispositivi self service pre-pagamento.

3) CHIUSURA INFRASETTIMANALE

Il riposo infrasettimanale pomeridiano è facoltativo, fermo restando il limite delle n. 52 ore settimanali e non può essere effettuato contemporaneamente da un numero di impianti superiore al 50% degli impianti presenti sul territorio.

4) FERIE

Le richieste di chiusura per ferie dei gestori vanno inoltrate, in carta semplice, all'Ufficio Commercio del Comune di Casalgrande.

In tali richieste o con comunicazione a parte, va inoltre espresso l'assenso dei concessionari.

Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale che preveda comunque l'apertura di almeno il 20% degli impianti in modo da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonché lo svolgimento dei turni festivi e notturni.

Può inoltre essere autorizzata, su domanda del gestore, d'intesa col titolare dell'autorizzazione, può inoltre essere autorizzata la sospensione dell'attività per un numero di giorni che consenta di recuperare le festività soppresse di cui alla legge 05/03/1977 n. 54 e successive modifiche e integrazioni.

5) CARTELLI

I gestori devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio dell'impianto e delle aperture turnate nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali, con obbligo di esporli in modo ben visibile all'utenza.

6) SERVIZIO NOTTURNO

Il servizio notturno è svolto dalle ore 22 fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal sindaco sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Emilia Romagna con delibera di Giunta Regionale n. 1421/2010;

Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

7) ESENZIONI

Gli impianti di metano e di GPL sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti. Gli impianti multiprodotto con prevalenza di erogatori di metano o GPL o entrambi sono esonerati dal rispetto dei turni e degli orari di chiusura indicati nel presente atto.

Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano agli impianti funzionanti con self-service prepagamento senza la presenza del gestore.

8) SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento saranno punite con sanzione amministrativa da € 75,00 fino ad € 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla legge 689/81.

La presente ordinanza decorre dal 1° gennaio 2011 e sostituisce la precedente Ordinanza n. 2 del 13/01/2010.

I pubblici Ufficiali e gli agenti della Polizia Municipale sono incaricati di far osservare a termini di legge quanto disposto dalla presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO
Andrea Rossi